



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n. 2/TFT del 28 ottobre 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 2/TFT (2021/2022)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 25 ottobre 2021,

ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

##### FASC. 100

Componenti: avv. Arturo Frojo (Presidente); avv.ti Marco Sepe, Gianluca De Vincentiis, Vincenzo Pecorella, Raffaele Cangiano

Proc.002191/655 pfi20-21 PM/ps del 06.10.2021.

##### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. D’Auria Raffaele n.6.08.1975, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Ssd Arl Rd Internapoli Kennedy, per le violazioni dell’art. 4 comma 1 CGS per aver proceduto all’iscrizione della predetta società al Torneo “Sport and Fun”, organizzato dalla “Sport and Fun” in collaborazione con l’Ente di Promozione Sportiva “CSEN”, riconosciuto dal C.ON.I. ma non convenzionato con il settore giovanile Scolastico della F.I.G.C., consentendo, pertanto che tesserati per la società dallo stesso rappresentata prendessero parte ad attività di allenamenti finalizzati alla partecipazione al Torneo in questione, che non ha avuto tuttavia effettivo nel mese di Aprile a causa del peggioramento della situazione epidemiologica Covid.19 nella Regione Campania.

Sig. Festa Gianluca n.27.05.1987, all’epoca dei fatti dirigente della società Asd Cantera Napoli, per le violazioni dell’art. 4 comma 1 CGS per aver perfezionato la partecipazione della predetta società al Torneo “Sport and Fun”, organizzato dalla “Sport and Fun” in collaborazione con l’Ente di Promozione Sportiva “CSEN”, riconosciuto dal C.ON.I. ma non convenzionato con il settore giovanile Scolastico della F.I.G.C., consentendo, pertanto che tesserati per la società dallo stesso rappresentata prendessero parte ad attività di allenamenti finalizzati alla partecipazione al Torneo in questione, che non ha avuto tuttavia effettivo nel mese di Aprile a causa del peggioramento della situazione epidemiologica Covid.19 nella Regione Campania.

**La società Ssd Arl Rd Internapoli Kennedy, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. D'Auria Raffaele di cui sopra.**

**La società Asd Cantera Napoli, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Festa Gianluca di cui sopra.**

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente sig. D'Auria Raffaele della società Ssd Arl R.D. Internapoli Kennedy, la sanzione di mesi sei di inibizione; il dirigente sig. Festa Gianluca della società Asd Cantera Napoli, la sanzione di mesi sei di inibizione; per la società Ssd Arl R.D. Internapoli Kennedy € 700,00 di ammenda; per la società Asd Cantera Napoli la penalizzazione € 700,00 di ammenda. Il tribunale federale, visti gli atti depositati e audite le parti costituite, ritiene che il deferimento vada respinto. Vanno preliminarmente scrutinate le questioni di rito e in particolare la censura di improcedibilità del deferimento sollevata dalla difesa dell'Internapoli Kennedy e del Presidente Raffaele Dauria per violazione dei termini recati agli artt. 123, comma 1, e 125, comma 2, c.g.s. In particolare, si contesta il dies a quo della proroga delle indagini, che, ad avviso della difesa, sarebbe dovuto decorrere dalla data di autorizzazione del Procuratore federale, vale a dire il 3 giugno 2021 e non dalla scadenza del termine ordinario delle indagini, vale a dire il 7 giugno. La tesi non può essere accolta. Non v'è chi non veda infatti come la proroga di indagini, non può che decorrere dalla scadenza del termine ordinario di 60 gg previsto per la loro conclusione. Sul punto, è verosimile ritenere che l'ultimo alinea dell'art. 119, comma 5, secondo cui il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione, è da intendersi come riferito all'ipotesi in cui l'autorizzazione sia stata concessa allo scadere del termine ordinario, a garanzia dell'esigenze istruttorie dell'organo inquirente. Quanto all'ulteriore censura preliminare, concernente il presunto mancato rispetto del termine ultimo per il deferimento da parte della Procura, occorre distinguere la posizione del D'Auria e della società R.D. Internapoli Kennedy da quella del Festa e della società ASD Cantera. Nel primo caso, infatti, l'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato, via PEC, al domicilio eletto il 4 agosto presso lo studio dell'avv. Fiorillo; ne deriva che tale è il termine da intendersi come il dies a quo utile per la Procura, la cui successiva azione è pertanto da ritenersi intempestiva. Quanto poi alle posizioni di Festa e della società ASD Cantera Napoli, risulta agli atti che l'avviso di conclusione indagini è stato notificato a mezzo raccomandate n. 61788319408-3 e n. 61788319406-1, ricevute il 16 agosto; è dunque tale il termine da ritenersi come *dies a quo* per l'azione della Procura, che avrebbe dovuto concludersi utilmente il 30 settembre; anche in questo caso, quindi, l'azione è da ritenersi intempestiva perché tardiva. **P.Q.M., Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere improcedibile il deferimento a carico di Raffaele D'Auria, Gianluca Festa, delle società Ssd Arl R.D. Internapoli Kennedy e Asd Cantera Napoli.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 25.10.2021

**IL PRESIDENTE  
Avv. A. Frojo**

**FASC. 102**

**Componenti: avv. Arturo Frojo (Presidente); avv.ti Marco Sepe, Gianluca De Vincentiis, Vincenzo Pecorella, Ivan Simeone, Raffaele Cangiano.**

**Proc.2489/53 pfi21-22/PM/vdb del 14.10.2021 (Coppa Giovanissimi Under 14)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Calciatore: Antonio Pisani n.18.11.2008, ; per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; per aver preso alla gara Asd Pasquale Foggia – Asd Happy Azzurri del 06.06.21, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità all'attività sportiva**

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Antonio Pisani tre (3) giornate di squalifica. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore era stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato.

Come da giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, trattandosi di infraquattordicenne il quale è privo di un concreto sviluppo intellettuale e quindi dell'incapacità di conoscere la valenza delle norme della giustizia Sportiva. Si ritiene di non doversi procedere nei confronti dell'odierno deferito. **P.Q.M., Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere di non doversi procedere nei confronti del deferito calciatore Antonio Pisani perché infraquattordicenne.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 25.10.2021

**IL PRESIDENTE  
Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in NAPOLI il 28 ottobre 2021.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**